



COMUNE DI CHIUSA DI PESIO
Provincia di Cuneo

COPIA

DETERMINAZIONE
SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA

N. Reg. Gen. 415 del 30/09/2026
--

OGGETTO :

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SERVIZI TECNICI PER LA REDAZIONE DEL COLLAUDO TECNICO FINALE DEL PEC AREA RN 10 DEL VIGENTE PRGC, IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE E VIABILITA', ALL'ING.TURBIGLIO PAOLO-STUDIO ASSOCIATO I.GE.S. IN MONDOVI' CIG BD3401909A

L'anno duemilaventisei addì trenta del mese di settembre, MACARIO Luca in qualità di Responsabile del Servizio adotta la retro riportata Determinazione recante il progressivo N. 6 del proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE integralmente le seguenti Deliberazioni relative al Piano Esecutivo Convenzionato (PEC) presentato in data 27/04/2015 (Prot. n. 2501) dal Sig. TASSONE Renzo nato a CUNEO il 09/10/1962 Codice Fiscale TSSRNZ62R09D205R e dalla Sig.ra GIRAUDI Marilena nata a CUNEO il 07/04/1968 Codice Fiscale GRDMLN68D46D205K, residenti in CHIUSA DI PESIO (CN) Vicolo Filanda 1 in qualità di legali rappresentanti della Società “La Filanda S.S.” con sede in CHIUSA DI PESIO (CN) Vicolo Filanda nr. 1 Codice Fiscale 96028400040, per l’approvazione del progetto di Piano Esecutivo Convenzionato in Area Residenziale “RN10 del Capoluogo” a firma del Geom. CASTELLINO Claudio e dell’Ing. FERRUA Giuseppe relativo all’insediamento residenziale sui terreni individuati al N.C.T. con i Mappali N. 41 – 302 - 330 del Foglio N. 10 del Comune di CHIUSA di PESIO, ubicati nel Capoluogo Via Beinette ed inseriti nella Zona urbanistica “RN10” del Vigente P.R.G.C.:

- Deliberazione della Giunta Comunale N. 109 del 27/07/2015 ad oggetto “PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO (P.E.C.) AREA RESIDENZIALE “RN 10 DEL CAPOLUOGO” DEL VIGENTE P.R.G.C. PRESENTATO DA SOCIETA' “LA FILANDA S.S.” PER INSEDIAMENTO RESIDENZIALE UBICATO NEL CAPOLUOGO - VIA BEINETTE – ACCOGLIMENTO” con la quale è stato accolto il Piano Esecutivo Convenzionato e dato AVVIO AL PROCEDIMENTO di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica;
- Deliberazione della Giunta Comunale N. 82 del 02/05/2016 ad oggetto “PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO (P.E.C.) AREA RESIDENZIALE “RN 10 DEL CAPOLUOGO” DEL VIGENTE P.R.G.C. PRESENTATO DA SOCIETA' “LA FILANDA S.S.” PER INSEDIAMENTO RESIDENZIALE UBICATO NEL CAPOLUOGO - VIA BEINETTE - APPROVAZIONE.” con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo Convenzionato;
- Deliberazione del Consiglio Comunale N. 20 del 06/05/2016 ad oggetto “PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO (P.E.C.) RELATIVO ALL’INSEDIAMENTO IN AREA RESIDENZIALE “RN 10” DEL VIGENTE P.R.G.C. UBICATA NEL CAPOLUOGO - VIA BEINETTE PRESENTATO DA SOCIETÀ “LA FILANDA S.S.” con la quale è stato preso atto del Piano Esecutivo Convenzionato (PEC) e della monetizzazione dell’area prevista al suo interno.

PRECISATO che:

- l’area del Piano Esecutivo Convenzionato in zona residenziale “RN10 del Capoluogo” del vigente PRGC, sita in Via Beinette, è direttamente prospiciente alla Strada Provinciale S.P. 5, costituita, nel tratto interessato, dalla medesima Via Beinette;
- il progetto relativo al Piano Esecutivo Convenzionato (PEC) dell’Area “RN 10 del Capoluogo” è stato sottoposto alla fase di verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e che, nell’ambito di tale procedimento, la PROVINCIA DI CUNEO – Settore Gestione Risorse del Territorio, ha rilasciato il previsto parere ambientale di competenza (Prot. provinciale n. 113929 del 03/12/2015, Prot. comunale n. 7847 del 15/12/2015), contenente specifiche prescrizioni di carattere tecnico ed autorizzativo formulate dal Settore Viabilità in relazione alla realizzazione del nuovo accesso all’area residenziale dalla S.P. 5 ed alla fermata degli autobus presente nella zona;

DATO ATTO che, in relazione all’ area “RN10 del Capoluogo” la Società “La Filanda S.S.” sopra generalizzata, ha stipulato con il Comune di CHIUSA DI PESIO specifica Convenzione Edilizia Rep. N. 104300 – Racc. N. 30366 in data 24/05/2017, a Rogito Notaio Dott. Aldo CONGEDO;

RICHIAMATO il Permesso di Costruire n. 109/2016 del 06/04/2018, rilasciato da Questo Ente alla Società “La Filanda S.S.” sopra generalizzata, relativo alla realizzazione delle opere di

urbanizzazione dell'Area a P.E.C. Zona RN 10 del Capoluogo, contenente altresì specifiche prescrizioni in relazione a quanto espresso dalla Provincia di Cuneo con il parere sopra citato, nonché considerate le proroghe dei termini intervenute nel corso del procedimento, previste dalla normativa vigente ovvero conseguenti alle comunicazioni trasmesse dalla Società;

RICHIAMATI tutti gli atti ed i provvedimenti adottati, nonché gli scambi documentali e le comunicazioni intercorse nell'ambito del procedimento relativo al PEC sopra indicato, comprese le comunicazioni trasmesse dalla Società ed il provvedimento di Diffida ad adempiere agli obblighi di Convenzione Edilizia Prot. n. 8298/2025 del 16/09/2025, emesso da Questo Ente nei confronti della Società "La Filanda S.S.", nonché le successive proroghe dei termini;

DATO ATTO che, nell'ambito del procedimento, è pervenuto il "Benestare al rifacimento per fermata bus in Chiusa di Pesio via Beinette – centro abitato" dell'Agenzia della Mobilità Piemontese, Prot. nr. 0016053 del 16/12/2025 – Ns. Prot. nr. 11381 del 16/12/2025, con il quale è stato espresso il relativo benestare per quanto di competenza, fatte salve le diverse valutazioni degli Enti competenti;

DATO ATTO che, nell'ambito del procedimento, è pervenuta, a seguito di specifica richiesta da parte di Questo Ente, la Nota della PROVINCIA DI CUNEO – Settore Viabilità Cuneo e Saluzzo, Prot. nr. 0038426/2026 – Ns. Prot. nr. 3885 del 28/04/2026, ad oggetto "Piano Esecutivo Convenzionato (PEC) Area RN 10 – Via Beinette – Comune di Chiusa di Pesio. Adempimenti propedeutici al rilascio delle autorizzazioni di competenza provinciale. Collaudo tecnico in materia di sicurezza stradale. Richiesta di trasmissione documentazione.", con la quale il citato Settore provinciale, con riferimento alle prescrizioni già impartite, ha evidenziato la necessità della trasmissione del Collaudo tecnico finale del PEC, redatto da tecnico esperto in materia di sicurezza stradale, ai fini dei successivi adempimenti di competenza provinciale;

RILEVATO pertanto che, ai fini della prosecuzione del procedimento e degli adempimenti propedeutici al rilascio delle autorizzazioni di competenza provinciale, risulta necessario acquisire il Collaudo tecnico finale del PEC, redatto da un tecnico dotato di specifica competenza in materia di viabilità e sicurezza stradale, come evidenziato dalla PROVINCIA DI CUNEO – Settore Viabilità Cuneo e Saluzzo con la Nota sopra richiamata;

CONSIDERATO che l'intervento relativo all'Area "RN 10 del Capoluogo" è disciplinato da apposita Convenzione Edilizia stipulata con il Comune e prevede la realizzazione di opere di urbanizzazione funzionali al nuovo insediamento residenziale, con specifiche aree, strade ed opere da cedere al Comune, assumendo pertanto rilevanza sotto il profilo dell'interesse pubblico, anche in relazione al coinvolgimento delle competenze del Comune e della PROVINCIA DI CUNEO ed agli aspetti connessi alla sicurezza della viabilità e della circolazione stradale;

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale, in considerazione della rilevanza pubblica dell'intervento ed alla luce degli aspetti emersi nell'ambito del procedimento, ritiene necessario procedere in merito al fine di garantire il rispetto della normativa vigente e la tutela degli interessi della collettività, con particolare riferimento agli aspetti connessi alla viabilità ed alla sicurezza stradale;

PRECISATO che l'intervento complessivo relativo all'Area "RN 10 del Capoluogo" dovrà risultare conforme alla vigente normativa di settore ed alle prescrizioni ed indicazioni formulate dagli Enti competenti, con particolare riferimento agli aspetti inerenti alla viabilità ed alla sicurezza stradale e con specifico riguardo alle aree ed alle opere oggetto di cessione, che dovranno risultare rispondenti ai requisiti tecnici ed autorizzativi previsti, ai fini della loro acquisizione al patrimonio comunale;

VALUTATA la situazione dell'Ufficio Tecnico Comunale ed in considerazione delle carenze di organico e di personale, nonché della specificità tecnica dell'attività da svolgere in materia di viabilità e sicurezza stradale e della necessità di disporre di specifiche competenze professionali per la redazione del Collaudo tecnico finale del PEC, tali da rendere necessario ricorrere ad un affidamento a professionista esterno dotato di adeguata esperienza e competenza nella materia;

RILEVATA pertanto l'esigenza di procedere, sulla base delle motivazioni sopra riportate, all'affidamento a professionista esterno del servizio tecnico per la redazione del Collaudo Tecnico Finale del PEC relativo all'Area "RN10 del Capoluogo" del vigente PRGC;

DATO ATTO che l'art. 17 comma 2, del D.Lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: Fornitura di servizi Tecnici per la redazione del Collaudo Tecnico Finale del PEC area RN10 del vigente PRGC, in materia di sicurezza stradale e viabilità.
- Importo del contratto: € 4.800,00 oltre spese, C.N.P.A.I.A. e I.V.A.
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione e nella procedura di affidamento;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

APPURATO:

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara,

nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”;

- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle [offerte anomale](#);
- che, in tema di [imposta di bollo in materia di contratti pubblici](#), si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

VISTI l'art. 26 della Legge n. 488/1999, l'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e l'art. 1, commi 496, 497 e 499 della Legge n. 208/2015 che disciplinano l'acquisto di beni e servizi tramite convenzioni Consip e mercato elettronico;

CONSIDERATO che in base all'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), modificativo dell'art.1 comma 450 della Legge n. 296/2006, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 € (I.V.A. esclusa) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non sono obbligate a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

PRESO ATTO dell'obbligo di acquisto con portali telematici di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 36/2023 nonché del parere ANAC del 30 ottobre 2018 con il quale l'autorità riteneva, in deroga al predetto obbligo e in attuazione del co. 450 sopra citato, che per gli acquisti infra 1.000 € (ora 5.000 €) permanga la possibilità di procedere senza l'acquisizione di comunicazioni telematiche;

DATTO ATTO, sulla base delle premesse e considerata l'urgenza di affidare l'incarico per motivazioni di cui in premessa, che l'ufficio ha proceduto ad individuare un operatore economico da invitare alla presente procedura di affidamento dei servizi tecnici per i seguenti motivi:

- Specifica professionalità e competenza.
- Esperienza in materia di viabilità e sicurezza stradale.

RILEVATO che è stata richiesta offerta per l'affidamento di quanto sopra, al seguente operatore economico:

- Ing. Paolo TURBIGLIO/Studio associato i.ge.s. con sede in MONDOVI' (CN) – Via Bologna nr. 4/A – C.F. e P.IVA 01735800045.

VISTA l'offerta pervenuta in data 27/07/2026, ricevuta dal seguente operatore economico:

DITTA	OFFERTA
Ing. Paolo TURBIGLIO/Studio associato i.ge.s. con sede in MONDOVI' (CN) – Via Bologna nr. 4/A – C.F. e P.IVA 01735800045	€ 4.800,00 (+ C.N.P.A.I.A. 4% e I.V.A. 22%)

RITENUTA l'offerta prodotta ammissibile in considerazione che trattasi di procedura di affidamento diretto con richiesta di preventivo ad operatore economico singolo.

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.Lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

RITENUTO di affidare all'Ing. Paolo TURBIGLIO/Studio associato i.ge.s. con sede in MONDOVI' (CN) – Via Bologna nr. 4/A – C.F. e P.IVA 01735800045 le attività in parola per un importo di € 4.800,00 oltre C.N.P.A.I.A. pari al 4% e I.V.A. 22% , per un totale complessivo di € 6.090,24 in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

RITENUTO di assumere idoneo impegno di spesa;

ATTESTATO che i sottoscritti non versano in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

VISTO il D.Lgs nr. 36/2003 e s.m.i.

VISTO il D.Lgs nr. 267/2000 e s.m.i.

VISTO lo statuto comunale

DETERMINA

DI AFFIDARE, per le ragioni esplicitate in premessa, all'Ing. Paolo TURBIGLIO/Studio associato i.ge.s. con sede in MONDOVI' (CN) – Via Bologna nr. 4/A – C.F. e P.IVA 01735800045, la **Fornitura Servizi Tecnici per la redazione del Collaudo Tecnico Finale del PEC area RN10 del vigente PRGC, in materia di sicurezza stradale e viabilità**, per un importo di € 4.800,00 oltre C.N.P.A.I.A. pari al 4% e I.V.A. 22% , per un totale complessivo di € **6.090,24**, precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, D.Lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

DI IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile

applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, la somma di € 6.090,24 a favore del creditore come sopra indicato sul bilancio corrente al Capitolo. 140/138/99 del bilancio corrente;

DI PROCEDERE alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura ed accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate mediante redazione degli atti previsti e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, che verrà comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

DI ATTRIBUIRE alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del d.Lgs n. 267/2000;

PRECISATO che:

- il CIG acquisito e assegnato all'intervento è: BD3401909A

DI DEMANDARE al [RUP](#):

- anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;
- gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del d.Lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del DLgs n. 36/2023;

DI DARE ATTO, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) – Sezione di TORINO al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online;

DI INVIARE la presente, per competenza, all'Ufficio di Ragioneria dell'ente e, per doverosa conoscenza, alla ditta incaricata.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato Digitalmente

MACARIO Luca

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato Digitalmente

Dott.ssa PARA Monica

